

OGGETTO: Autorizzazione a proporre ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n.1797/03 dell'08-28/05/2003, relativa alla causa iscritta al n.3918/02 DRG tra il Comune di Ischia ed i Sig.ri Villari Enrico e Paolo. Nomina avvocato difensore.

L'anno duemilatre, il giorno ventiquattro del mese di luglio, alle ore 9.00, nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE

omissis...

LETTA la proposta del Responsabile della 1^ Area del Settore Amministrativo;

PREMESSO che:

- Con atto di citazione notificato all'Ente il 22.07.1991 i sigg.ri Enrico Villari, Paolo Villari e Mastrangelo Clelia convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli il Comune di Ischia per ottenere il pagamento del risarcimento di pretesi danni per ritardo nel pagamento di indennità di espropriazione e di occupazione, di cui alle sentenze della Corte di Appello di Napoli nn. 1696/86 e 1697/86, tenuto conto che la liquidazione delle somme con gli interessi si fermava al 20.03.1993 mentre l'effettivo pagamento avveniva con l'emissione del mandato n. 1213 da parte del Comune di Ischia in data 6.10.1994;
- Con delibera n. 668 del 24.10.1991 la G.M. autorizzava il Sindaco a resistere nel predetto giudizio, affidando l'incarico di difendere le ragioni dell'Ente agli avv.ti Ugo e Claudio Iaccarino, sostituiti successivamente, a seguito di rinuncia, con l'avv. Guglielmo Landolfi, giusta delibera del Commissario Straordinario n. 253 del 16.06.1994;
- Il Tribunale di Napoli II^ Sez. Stralcio, con sentenza n. 10393/2001 del 15.06.2001 depositata il 24.08.2001, definitivamente pronunciando sulla predetta causa iscritta al n. 18391 R.G.A.C. del 1991, accoglieva parzialmente la domanda proposta dagli attori Villari Enrico e Paolo e per l'effetto condannava il Comune di Ischia al pagamento in favore di ciascuno degli attori della somma di lire 767.250.000, nonché alla refusione delle spese processuali sostenute dagli attori;
- Avverso la predetta sentenza il Comune proponeva appello - R.G. n. 3918/2002 - affidando l'incarico di difendere le ragioni dell'Ente all'avv. Guglielmo Landolfi, giusta delibera del Commissario Straordinario n. 18 del 29.01.2002 esecutiva ai sensi di legge;
- La Corte di Appello di Napoli I^ Sezione civile con sentenza n. 1797/2003 del 08/28.05.2003 notificata al procuratore costituito il 30.05.2003, pronunziandosi sull'appello proposto dal Comune di Ischia e sull'appello incidentale proposto da Villari Enrico, in riforma della sentenza impugnata n. 10393/01, ferma la liquidazione operata dal Tribunale (£. 767.250.000) ha dichiarato che parte della somma liquidata dal primo giudice in favore di Villari Enrico e cioè £. 254.165.478 (€ 131.265,51) è dovuta a titolo di maggior danno ai sensi dell'art. 1224, cpv, c.c.; ha respinto per il resto l'appello principale e quello incidentale ed ha compensato tre le parti le spese di detto giudizio;

LETTO il parere dell'avv. Guglielmo Landolfi acquisito al protocollo generale dell'Ente il 02.07.2003 al n. 15054, che ad ogni buon fine si allega in copia;

LETTI, altresì, i pareri del Dirigente Amministrativo e del legale convenzionato avv. Pantalone, in calce alla predetta nota, i quali concordano su quanto esposto dall'avv. Landolfi e quindi sulla possibilità di proporre ricorso per Cassazione;

RITENUTO, pertanto, proporre ricorso alla S.Corte di Cassazione avverso la predetta sentenza di Corte di Appello n. 1797/2003 e per la tutela dei diritti, ragioni ed azioni dell'Ente di nominare opportunamente lo stesso professionista che già a seguito la pratica;

VISTI i pareri allegati ed espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000;

Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti,

- di proporre ricorso alla S.Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1797/03 emessa l'8.5.2003, resa pubblica mediante deposito in data 28.05.03 e notificata al procuratore costituito il 30.05.2003, relativa alla causa n. 3918/2002 di R.G. di cui in premessa;
- di affidare la difesa delle ragioni del Comune allo stesso avv. Guglielmo Landolfi conferendogli il più ampio mandato di rappresentare e difendere l'Amministrazione Comunale di Ischia in tale procedura, con ogni facoltà di legge ritenendo l'operato dello stesso sin da adesso per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica;
- di eleggere domicilio presso lo stesso in Napoli alla via Salvatore Rosa n. 299;
- di liquidare allo stesso un acconto quantizzabile in euro 1.000,00 oltre IVA e CPA;
- di stabilire che al predetto professionista verrà deliberato un compenso professionale pari al minimo delle tariffe professionali;
- di stabilire, inoltre, che il predetto professionista, nel termine di giorni cinque dalla data di comunicazione dell'incarico, dovrà far pervenire a questo Ente parcella preventiva compilata sul minimo tariffario;
- stabilire, altresì, che in mancanza di presentazione di apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico nel predetto termine, lo stesso si intenderà accettato con la esplicita clausola di cui al precedente punto 5);
- dare atto che la spesa di Euro 1.224,00 trova copertura finanziaria sul capitolo n.405/10- Intervento 1.1.2.3 del bilancio 2003, giusta attestazione del Servizio Ragioneria del 15.07.2003;
- dichiarare il presente deliberato attesa l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, con separata votazione.

Del che il presente verbale.

F.TO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Amodio

F.TO.: IL PRESIDENTE
Rag. Brandi Giuseppe